

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

<u>Verbale n. 74</u> della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 15 maggio 2020

	PRESENTE	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO		Х
Dr Fabio CICILIANO	X	
Dr Massimo ANTONELLI	X	
Dr Roberto BERNABEI	X	
Dr Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	X	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI	X	
Dr Giuseppe IPPOLITO	X	
Dr Franco LOCATELLI		X
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in	rappresentanza di AIFA
Dr Francesco MARAGLINO		X
Dr Giovanni REZZA		X
Dr Luca RICHELDI	X	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI	X	
Dr Andrea URBANI	X	
Dr Alberto VILLANI		X
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

È presente il Dott. Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri.



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Sono presenti le Dr Giovannella Baggio, Rosa Marina Melillo, Nausicaa Orlandi, Flavia Petrini (in videoconferenza).

È presente il Dr Umberto Agrini direttore del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'ISS (in videoconferenza).

La seduta inizia alle ore 15,15.

## DATI EPIDEMIOLOGICI

Il Comitato tecnico-scientifico acquisisce dall'Istituto Superiore di Sanità i dati epidemiologici aggiornati (allegato).

## ELABORAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER PROTOCOLLI DI SETTORE

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnicoscientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARSCoV-2.

La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.

In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.

In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.

In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

- 1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
- 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.

Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

- 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- 3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
- 4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (*droplet* e contatto) in particolare alle contaminazioni da *droplet* in relazione alle superfici di contatto;
- 5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- 6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
- 7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- 8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
- 9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO: I CENTRI COMMERCIALI, PARCHI COMMERCIALI, FACTORY OUTLET E I MERCATI

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività tra cui la fruizione, per la popolazione, dei centri commerciali sia al chiuso che all'aperto e dei mercati.

I centri commerciali in cui erano presenti servizi essenziali che non sono stati sospesi (ad es. farmacie, negozi di generi alimentari, etc.) sono rimasti aperti per la sola utenza destinata a tali servizi, con evidente radicale riduzione dell'affluenza.

A causa delle caratteristiche proprie di tali strutture polifunzionali che prevedono ampia possibilità di "aggregazione sociale", considerata uno dei punti chiave nella diffusione del contagio da SARS- CoV-2, in particolare nei weekend e nei periodi di vendite promozionali, si rende necessario individuare strategie che favoriscano il mantenimento del distanziamento sociale.

Secondo la classificazione di cui al Documento tecnico INAIL sulle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro, le attività dei centri commerciali, rientranti all'interno del settore ATECO "Commercio al dettaglio" (G.47), sono classificate con un livello di rischio integrato medio-basso. L'indice di aggregazione, medio-basso per i singoli esercizi commerciali, tuttavia diventa alto proprio per la possibilità di aggregazioni intrinseche poco o difficilmente controllabili.

Sulla base della stessa classificazione, le attività degli ambulanti svolte all'interno dei mercati, rientranti nel codice ATECO G.47.8 (Commercio al dettaglio ambulante), sono classificate con un livello di rischio integrato medio-basso e con un indice di



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

aggregazione medio-alto, per la possibilità di aggregazioni controllabili con procedure.

A riguardo, al fine della ripresa delle attività, successivamente alla fase di lockdown, nonché per garantire la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio in tale settore.

Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano l'impatto sul controllo dell'epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere preventivamente analizzate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.

Partendo da un'analisi delle principali misure di prevenzione adottate per il settore anche negli altri Paesi europei, si è giunti alla identificazione di una ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive emanate.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali c'è bisogno anche di una collaborazione attiva dell'utenza che dovrà continuare a



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Le presenti raccomandazioni hanno carattere generale tecnico e non sono vincolanti ma di supporto al decisore politico.

## Il settore dei centri commerciali, parchi commerciali e factory outlet in Italia

Da una ricerca commissionata dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC) nel 2019, si contano in Italia 1.254 poli commerciali, che includono i centri commerciali, i parchi commerciali e i factory outlet, per un totale di 19,6 milioni di m² GLA (Gross Leasable Area) (Tabella 1). Il numero di dipendenti diretti è di circa 587 mila (escluso l'indotto), corrispondente al 29,6% dell'occupazione del settore commercio e al 2,3% dell'intera forza lavoro nazionale e salgono a 783 mila se si includono l'occupazione indiretta e l'indotto.

Il fatturato diretto ammonta a 71,6 miliardi di € che arriva a quasi 140 miliardi se si sommano l'impatto indiretto e l'indotto. Il 40% del fatturato è prodotto il sabato (21,3%) e la domenica (18,4%). Sono 2 miliardi le presenze annue stimate nei centri, parchi ed outlet commerciali italiani.

Rispetto alla localizzazione dei poli commerciali, emerge che il 39% è dislocato in aree urbane, il 35% in zone periferiche ed il 26% in aree extra-urbane.

Tab. 1 – Caratterizzazione geografica dei poli commerciali in Italia

Ripartizione geografica	Poli commerciali	GLA (m²)	Poli commerciali (m² x 1000 ab.)	Centri commerciali (m² x 1000 ab.)
Nord Ovest	421	6,8 mln	423,7	335,8
Nord Est	290	4,7 mln	400,6	320,2
Centro	267	3,6 mln	300,0	241,0
Sud	199	3,1 mln	224,1	241,0
Isole	77	1,3 mln	198,3	181,5

Fonte: adattato da Nomisma su dati CNCC Italia, 2019 GLA (Gross Leasable Area): superficie abitabile lorda



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Secondo i risultati dell'indagine "I Cittadini e il tempo libero" (CTL), realizzata dall'ISTAT nel 2015, emerge che sulla popolazione di 11 anni e più il 76,5% si è recato almeno una volta in un centro commerciale nei 12 mesi precedenti l'indagine. Il 41,3% di soggetti ci è andato per passare il tempo, il 19,6% per incontrare gli amici. Per quanto riguarda la distribuzione dei dati suddetti per fasce di età, si noti come per la fascia di età 15-34 anni, percentuali superiori al 50% si recano presso un centro commerciale per passare il tempo e percentuali di poco inferiori al 50% dei più giovani (1519 anni) lo fanno per incontrare gli amici (Tabella 2).

Tab. 2 - Persone di 11 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista si sono recate almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età)

	Si è recat cent comme	ro	Attività svolte nei centri commerciali oltre agli acquisti (a)						Si è recato solo per
Classi di età	No	Sì	Incontrare gli amici	Cinema	Ristorante, pizzeria, fast food	Spettacoli, manifesta- zioni	Passare il tempo	Altro	fare acquisti (a)
11 - 14	12,6	79,9	29,2	23,3	25,9	4,4	42,3	1,2	31,3
15 - 17	15,6	82,2	46,1	25,9	32,4	3,7	53,3	1,7	19,5
18 - 19	10,6	87,9	47,5	28,1	37,8	5,0	56,1	1,0	16,8
20 - 24	11,8	85,9	39,5	28,2	35,0	4,2	56,2	1,1	20,4
25 - 34	12,3	85,6	28,6	20,8	26,2	3,8	50,7	1,3	28,9
35 - 44	13,2	85,0	19,1	13,8	20,4	3,1	43,6	1,5	37,1
45 - 54	15,6	82,7	13,8	10,2	15,1	1,8	38,3	1,0	45,3
55 - 59	18,8	79,3	11,1	7,0	11,0	2,5	34,3	0,8	52,8
60 - 64	21,5	76,7	11,2	4,6	7,5	2,2	33,8	1,2	56,6
65 - 74	28,8	69,5	7,7	3,1	7,4	1,3	32,5	1,4	58,9
75 e più	55,9	42,5	7,5	1,0	3,8	1,5	27,5	0,7	66,2
Totale	21,4	76,5	19,6	13,0	18,1	2,7	41,3	1,2	42,0

<sup>(</sup>a) per 100 persone di 11 anni e più con le stesse caratteristiche che si sono recate in un centro commerciale

La regione in cui si registra la percentuale maggiore di soggetti con più di 11 anni che ha frequentato un centro commerciale nei 12 mesi precedenti l'indagine, è la



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Lombardia con l'85,0%. Rispetto alle macroaree geografiche, il Nord Ovest è quella in cui si registra la percentuale più alta (83,0%). Tale valore decresce nel passaggio dal Nord al Sud e Isole (Tabella 3). Considerando la distribuzione dei suddetti dati anche rispetto alla condizione professionale, gli studenti fanno registrare la frequenza più alta (84,4%) per gli studenti.

Tab. 3 - Persone di 11 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista si sono recate almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per ripartizione geografica. Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona)

Ripartizioni	C	cato in un entro merciale	Attività svolte nei centri commerciali oltre agli acquisti (a)			Si è recato solo per			
geografiche	No	Sì	Incontrare gli amici	Cinema	Ristorante, pizzeria, fast food	Spettacoli, manifestazio ni	Passare il tempo	Altro	fare acquisti (a)
Nord Ovest	14,9	83,1	18,4	13,9	22,9	2,5	36,4	1,4	44,7
Nord Est	18,6	79,3	17,8	10,1	16,6	2,6	34,6	0,9	49,1
Centro	22,3	76,1	22,2	14,6	18,1	2,4	44,0	1,5	37,5
Sud	27,0	70,5	20,8	12,4	14,9	3,3	47,7	1,1	38,7
Isole	28,6	69,1	19,0	14,8	14,4	3,2	49,5	0,9	35,8
Totale	21,4	76,5	19,6	13,0	18,1	2,7	41,3	1,2	42,0

<sup>(</sup>a) per 100 persone di 11 anni e più con le stesse caratteristiche che si sono recate in un centro commerciale

## Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive per i centri commerciali

Ribadendo la necessità di valutare preventivamente le decisioni sulla rimodulazione delle misure contenitive in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica, le indicazioni fornite rispetto alle specifiche proposte sono coerenti con quanto riportato in precedenza e vanno, comunque, considerate nella pianificazione di misure propedeutiche da attuare ove sussistano le condizioni specifiche di allentamento delle misure contenitive decise dalle Autorità preposte.



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

La pianificazione delle misure specifiche di prevenzione e protezione dovrà necessariamente tener conto del sistema complesso di gestione del rischio per la salute e sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti, messo in atto nelle singole strutture in accordo con la normativa vigente, e sarà realizzata in armonia con i vincoli della progettazione delle strutture stesse e con i piani di emergenza ed evacuazione in essere.

L'organizzazione di una struttura complessa come un polo commerciale implica la necessità di un piano coordinato di interventi che metta insieme tutte le figure della prevenzione coinvolte sia del polo stesso che dei singoli esercizi commerciali nonché dei servizi accessori. Vanno assicurati anche i dovuti raccordi con le istituzioni locali competenti per materia.

La disciplina di legge attualmente in vigore per le singole attività commerciali (DPCM 10 aprile 2020) prevede che all'interno dei locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori, e per locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Per i poli commerciali le complessità sono correlate alla gestione di spazi comuni e alla concentrazione di esercizi commerciali in unico polo. Tale sito se correttamente gestito può tuttavia diventare un punto di forza nella gestione anche dei singoli esercizi.

La normativa appena richiamata non affronta specifiche misure su limiti di affollamento complessivi e in particolare per gli spazi comuni. In particolare, per quanto riguarda i centri commerciali, la questione dell'affollamento è affrontata nella normativa di prevenzione incendi attualmente in vigore che prevede una



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

densità di affollamento massima nelle aree comuni frequentate dal pubblico pari a 0,2 persone/m<sup>2</sup>.

Tuttavia, in riferimento alla situazione emergenziale da SARS-COV-2, al fine di garantire le regole di distanziamento ed evitare assembramenti e code, partendo da tale riferimento è ragionevole prevedere una riduzione di tale densità di affollamento ammettendo nelle aree comuni fino ad un massimo di 0,1 persone/m², peraltro in linea anche con quanto proposto dal CNCC, ferme restando le specifiche valutazioni da parte delle figure preposte nelle singole strutture.

## Misure di sistema

È necessario attuare ogni misura per ridurre i rischi di affollamento che realtà complesse ad alta attrattività sociale possono comportare anche in relazione all'impatto sulla mobilità, particolarmente nell'ottica della ripresa delle attività nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione.

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità degli utenti (Documento tecnico INAIL sul trasporto pubblico collettivo terrestre) anche con riferimento a particolari periodi di punta (ad es. saldi stagionali, vendite promozionali, festività natalizie, etc.).

Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli esercizi commerciali sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo possibile.

## Misure organizzative, di prevenzione e protezione

Se la gestione centralizzata è certamente un punto di forza in questo tipo di strutture commerciali, la partecipazione attiva e integrata alle misure di mitigazione



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

del rischio di tutti i gestori dei singoli negozi così come delle aziende che forniscono servizi esterni (ad es. vigilanza, pulizie, etc.) è fondamentale per consentire la riapertura in sicurezza di queste realtà commerciali.

La riapertura dei vari esercizi commerciali che fruiscono di spazi all'interno del centro commerciale non può prescindere da un'analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio da contagio nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con le caratteristiche, anche strutturali, del settore.

Una chiara mappatura dei negozi presenti, in funzione delle dimensioni, della tipologia merceologica e dell'afflusso di clientela potrà contribuire a definire percorsi di accesso e uscita e modalità di gestione delle file nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Le misure andranno comunque adattate alle diverse caratteristiche infrastrutturali del complesso commerciale, a seconda della presenza di aree esterne di grandi dimensioni (come nei parchi commerciali e factory outlet) o di più livelli collegati da scale e tappeti mobili.

La gestione dei tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area commerciale è un'altra misura che certamente può contribuire a ridurre il rischio di affollamento, particolarmente in concomitanza di eventuali picchi di afflusso connessi a campagne promozionali come i saldi stagionali. Peraltro, una buona gestione dei tempi di permanenza potrebbe favorire un maggiore afflusso di utenti ben distribuiti in adeguate fasce temporali.

Va comunque precisato che il controllo dell'affluenza e la prevenzione di ogni forma di aggregazione è l'obiettivo primario necessario e che la realizzazione di un piano dedicato con il coinvolgimento di tutti gli attori mappando tutte le possibili criticità e identificando misure e procedure efficaci al monitoraggio e al contenimento.



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Nel complesso, per le misure di contenimento del contagio è stata prevista una distinzione tra "misure organizzative generali", "misure per le aree comuni e servizi", "misure per le aree ristoro", tenendo conto, ove possibile, di adattamenti particolari rispetto alle caratteristiche strutturali prima ricordate.

## Misure organizzative generali

- a) Ciascun visitatore indossa la mascherina di comunità, condizione necessaria per accedere e permanere nella struttura in tutte le aree.
- b) Gestione dell'accesso prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare flussi di utenti che si incontrano.
- c) Prevedere percorsi a senso unico all'interno delle aree comuni e nei corridoi fino all'ingresso dei singoli esercizi, in modo da mantenere separati i flussi di utenti.
- d) Regolamentare l'utilizzo di scale e tappeti mobili anche attraverso apposita segnaletica, anche orizzontale, garantendo sempre un adeguato distanziamento di almeno 1 metro tra le persone sia nella stessa direzione di marcia, sia tra le direzioni opposte prevedendo di utilizzare solo i lati esterni delle scale o dei tappeti mobili.
- e) Gli ascensori dovrebbero essere di norma utilizzati solo dai clienti con disabilità motoria; in ogni caso, sull'ingresso dell'ascensore deve essere indicato chiaramente il numero massimo di persone ammesse al suo interno, che dovrà essere contingentato al fine di garantire il distanziamento sociale.
- f) Anche nell'utilizzo di eventuali punti di attesa (ad es. panchine) nelle aree comuni dovrà essere assicurato adeguato distanziamento, anche attraverso apposita e chiara segnaletica.
- g) Nell'eventuale attesa in fila all'esterno dei negozi deve essere garantito il



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

distanziamento sociale sia nella fila stessa, anche attraverso apposita segnaletica, sia rispetto al flusso delle persone in transito nelle aree di passaggio. È auspicabile, al fine di prevenire forme di affollamento all'esterno dei singoli negozi, prevedere l'utilizzo, per quelli di maggiore afflusso, di sistemi elimina coda, associati a display informativi dislocati nei punti strategici e che permettano una distribuzione delle persone più ampia possibile.

h) Si consiglia di utilizzare sistemi audio, audiovisivi e altri sistemi di comunicazione, inclusa la cartellonistica, per il richiamo al mantenimento della distanza tra le persone, all'obbligo di coprire bocca e naso con mascherina di comunità e all'osservanza delle norme igieniche. I servizi di accoglienza e security contribuiranno al monitoraggio del rispetto delle regole di comportamento.

## Aree comuni e servizi

- a) Sono sospese le manifestazioni e gli eventi che prevedono forme di aggregazione a qualsiasi titolo (ad es. presentazioni di libri, firma copie, spettacoli, proiezioni, etc.).
- b) In generale è raccomandato il consumo di pasti e altri alimenti nelle aree food dedicate che seguiranno le stesse regole previste per le attività di ristorazione come descritto nello specifico Documento tecnico Inail-ISS sul settore della ristorazione.
- c) Si raccomanda di contingentare il numero di persone nell'area dei servizi igienici per garantire il distanziamento sociale. Inoltre, nei servizi igienici devono essere richiamate le istruzioni relative al lavaggio e alla disinfezione delle mani, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.
- d) Particolare attenzione verrà data alla gestione dei parcheggi prevedendo appositi



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

percorsi che garantiscano il distanziamento tra i pedoni con relativa segnaletica orizzontale e verticale. L'accesso all'area di parcheggio può essere un punto strategico per il contenimento del rischio di superamento dei limiti di affollamento.

## **Aree Food**

- a) L'area food potenzialmente può essere un'area a maggior rischio di affollamento e vanno previste misure di monitoraggio e piani dedicati di contingentamento, limitandone l'accesso rispetto alla capienza definita dal piano, al fine di prevenire il fenomeno particolarmente nelle ore di punta.
- b) Per quanto riguarda la gestione delle aree di ristorazione presenti all'interno dei centri commerciali, si rimanda al Documento tecnico Inail-ISS sul settore della ristorazione.
- c) I punti di ristoro dovrebbero prevedere sistemi eliminacode al fine di prevenire possibili assembramenti di persone in attesa all'esterno dei singoli esercizi.
- d) Particolare attenzione va posta al layout dei tavoli al fine di garantire un adeguato distanziamento, privilegiando, ove possibile, l'uso di spazi all'aperto.
- e) La mascherina dovrà essere rimossa solo per il periodo necessario al consumo dei cibi e delle bevande che dovranno essere consumati nell'area dedicata.

## Misure igienico-sanitarie

a) Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser preferibilmente automatici con soluzioni idroalcoliche o a base di altri principi attivi idonei per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza di più punti all'interno dei centri commerciali, a disposizione del personale e della clientela.



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- b) Disinfettare frequentemente gli oggetti e le superfici di uso comune (ad es. corrimano, maniglie delle porte del bagno, scaffali, banconi, panche, etc.).
- c) Pulire più volte al giorno i locali di servizio e i servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali se dotati di finestre queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura.
- d) Garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali favorendo, ove possibile, l'aerazione naturale anche mantenendo le porte di ingresso aperte.
- e) Per gli impianti di raffrescamento/riscaldamento centralizzati, che garantiscono il ricambio dell'aria con l'esterno, l'ingresso e l'estrazione dell'aria devono essere mantenuti attivi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, eventualmente riducendo il tasso di ventilazione durante le ore di chiusura ed eliminando la funzione di ricircolo, secondo le indicazioni fornite dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21 aprile 2020.
- f) Ciascun esercizio pianificherà misure adeguate, anche in relazione al settore merceologico specifico che dovranno essere chiaramente indicate e comunicate alla clientela (ad es. uso guanti monouso per manipolazione alimenti; evitare uso di tester per cosmetica; utilizzo di guanti monouso per la prova dei capi di abbigliamento prevedendo limitazioni per quelli che comportino un contatto con il viso).

## Misure specifiche per i lavoratori

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- 1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- 2. nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato al 24 aprile 2020.
- nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 2020.
- 4. nel "Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020".

In primo luogo, si richiama all'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro (art. 16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e di guanti in nitrile.

Il personale addetto ai banchi di accettazione/informazione dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser, preferibilmente automatici, di soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi idonei.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, per cui deve essere assicurata la pulizia più volte al giorno con prodotti specifici. In tali locali se dotati di finestre queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura.

In un contesto integrato di realtà produttive, quale quella dei poli commerciali, che include anche attività di fornitori esterni, si rimanda al Protocollo condiviso aggiornato al 24 aprile sopra menzionato.

## Decalogo dello shopping

- 5. Resta a casa se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
- 6. Indossa la mascherina durante tutta la tua esperienza di shopping.
- 7. Durante tutta la permanenza igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser ed evita di toccarti il viso.
- 8. Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro dagli altri.
- 9. Segui le indicazioni fornite dall'esercizio commerciale nei percorsi dall'entrata all'uscita.
- 10. Rispetta la segnaletica e osserva le norme comportamentali indicate.
- 11. Rispetta le file e l'organizzazione prevista per gli accessi ai negozi e nei punti



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

vendita e rispetta le misure igieniche indicate.

- 12. Segui le regole previste per le aree ristoro e consuma cibi e bevande esclusivamente nelle aree indicate.
- 13. Utilizza correttamente i servizi rispettando sempre le norme igieniche.
- 14. Pianifica i tuoi tempi di acquisto e la permanenza all'interno della struttura, in modo da consentire a tutti di usufruire dei servizi commerciali in sicurezza.

## Misure per i mercati

Sulla base dei dati ISTAT relativi all'anno 2017, il settore G.47.8 (Commercio al dettaglio ambulante) conta, in Italia, poco più di 174.000 addetti, comprensivo delle tre categorie previste dalla classificazione ATECO: ambulanti di prodotti alimentari e bevande, ambulanti di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e ambulanti di altri prodotti (ad es. fiori e piante, bigiotteria, etc.).

mercati sono caratterizzati da diverse modalità organizzative rispetto alla presenza di strutture coperte all'interno delle quali si svolgono le attività, strutture all'aperto e presenza di banchi fissi o mobili, o ancora soluzioni ibride.

La chiusura dei mercati nel periodo di lockdown si è svolta in maniera disomogenea sul territorio nazionale, in funzione di ordinanze locali basate sulla effettiva possibilità di garantire un controllo degli accessi e misure igienico-sanitarie previste per il contrasto all'epidemia di SARS-COV-2.

principio della valutazione da parte dell'autorità locale sulla possibilità della riapertura sulla base della sussistenza delle condizioni idonee a prevenire affollamento dei mercati, anche prevedendo misure specifiche, rimane fondamentale.



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

La ripresa delle attività anche per questo settore, è vincolata alla rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che sia in grado di garantire la sostenibilità delle misure e la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza.

La riapertura dei mercati non può prescindere da un'analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio di contagio nell'ottica del distanziamento sociale che, come per tutti gli altri luoghi, dovrà prevedere una distanza interpersonale di almeno un metro sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area.

Il layout dei mercati dovrà cambiare per permettere una perimetrazione dell'intera area con l'individuazione di varchi separati per l'ingresso e l'uscita dal mercato, che potranno essere presidiati da personale del Comune o incaricato dal Comune, addetto alla sorveglianza; anche una maggiore distanza tra i banchi degli operatori atta a garantire un agevole passaggio contribuirà ad evitare il rischio di assembramenti.

Sarà anche necessario individuare percorsi, ove possibile a senso unico, all'interno delle aree comuni in modo da mantenere separati i flussi di utenti.

Condizione necessaria per l'accesso al mercato sarà l'utilizzo di mascherine di comunità per gli utenti del mercato, mentre per i gestori dei banchi è previsto l'uso di mascherine chirurgiche e di guanti in nitrile.

La manipolazione da parte del cliente dei prodotti in vendita, in particolare per quanto riguarda i banchi di ortofrutta, potrà avvenire indossando guanti monouso in nitrile, in mancanza dei quali non sarà consentito toccare la merce che verrà servita direttamente dal gestore.



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Importante sarà il rispetto di specifiche norme igienico-sanitarie, tra cui il posizionamento di soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi idonei per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza di ogni stallo/punto di vendita a disposizione del personale e della clientela, con erogatori preferibilmente automatici.

## Bibliografia essenziale

- 1. Circolare del Ministero della Salute n. 0005443 "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti" del 22 febbraio 2020.
- Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 2020.
- 3. Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Guidelines operative del CNCC per la riapertura dei centri commerciali. 23 aprile 2020.
- 4. Decreto Ministero dell'Interno del 23 novembre 2018 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 modifiche al decreto 3 agosto 2015".
- 5. DPCM 10 aprile 2020. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- 6. INAIL. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Roma, aprile 2020.

- INAIL-ISS. Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-CoV-2. Roma, aprile 2020.
- 8. INAIL-ISS. Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione. Roma, maggio 2020.
- ISS. Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'aria indoor. Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 21 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020 Rev.).
- 10.Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association. REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020.
- 11. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 24 aprile 2020.

## INDAGINE DI SIEROPREVALENZA SU SARS-COV-2 CONDOTTA DA MINISTERO DELLA SALUTE E ISTAT

Il CTS, anche all'esito dell'approvazione del Comitato Etico Nazionale, approva il protocollo metodologico per l'indagine di sieroprevalenza nazionale sul SARS-CoV-2 di cui al D.L. 10/05/2020, n. 30 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT nella



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

sua versione definitiva (allegato), compresa di questionario (allegato) ed informativa ai partecipanti all'indagine (allegato).

## IPOTESI DI RIAPERTURA DEI PARCHI ZOOLOGICI

Il CTS analizza, alla luce degli attuali indici epidemiologici, la possibile riapertura dei parchi zoologici.

Data la specificità della tematica, è presente in videoconferenza il direttore del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità che illustra le principali problematiche relative alla tematica, rappresentando che, comunque, le attività di accudimento degli animali non sono state mai interrotte.

Dalla interlocuzione, viene messa in evidenza una particolare criticità relativa alla suscettibilità dei felini e dei primati al virus SARS-CoV-2.

Altra criticità si rileva nella fruizione degli spazi chiusi, quali, ad esempio, rettilari e acquari, dove più alto è il rischio di aggregazione.

Il CTS rimanda alle Direzioni Aziendali dei Parchi Zoologici ed alle norme di prevenzione l'elaborazione di idonee misure organizzative al fine del contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

## ISTANZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI SULLE IPOTESI DI RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEGLI IPPODROMI CON RIPRESA DELLE CORSE IPPICHE

Il CTS analizza, alla luce degli attuali indici epidemiologici, il documento concernente la possibile riapertura degli ippodromi con la ripresa delle corse ippiche inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (allegato).

Data la specificità della tematica, è presente in videoconferenza il direttore del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

dell'Istituto Superiore di Sanità che illustra le principali problematiche relative alla tematica, rappresentando che, comunque, le attività di accudimento degli animali non sono state mai interrotte.

Il CTS rimanda al vaglio dei diversi livelli di direzione strategica del Ministero e delle articolazioni locali competenti le puntuali osservanze delle norme di prevenzione, compresa l'elaborazione di idonee misure organizzative al fine del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ponendo alcune osservazioni sull'allegato del documento presentato, recante "Modalità tecniche di gestione nell'organizzazione delle corse ippiche a porte chiuse".

Al di là dei punti specifici sottoelencati, si sottolinea come la migliore gestione del rischio debba essere sviluppata per ciascun ippodromo o impianto in raccordo con le autorità sanitarie locali, allo scopo di identificare le più efficaci azioni preventive e mitiganti, in linea con le raccomandazioni per il controllo del contagio da SARS-CoV-2. Sono da valutare nello specifico tutte le situazioni più critiche che possano generare affollamento ed aggregazione, identificando percorsi, procedure ed adeguate informazioni sia al personale che ai fruitori degli impianti per un'efficace prevenzione.

Il CTS, dall'analisi del documento proposto, ha formulato alcune osservazioni ed elementi di attenzione che di seguito si riportano.

## 3.1 Compiti della società di corse

- d) incaricare, quale responsabile, un medico al fine di:
  - coordinare il personale medico o paramedico deputati ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici e il personale preposto alle attività;



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- verificare il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020 e delle prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020, ovvero "mantenere in ogni contatto sociale una distanza inter-personale di almeno 1 metro";
- assicurare l'adozione delle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, tra le quali: rendere disponibili le soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio della mani; mascherine di protezione; guanti,....

Questa parte del documento risulta poco chiara ai fini della precisa definizione di ruoli, competenze e responsabilità del personale sanitario presente nell'impianto; non si rilevano le procedure con cui il personale medico debba effettuare "...controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19..."

e) incaricare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020, proprio personale medico o paramedico deputati ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici e il personale preposto alle attività;

Anche questa parte del documento, oltre ad essere ripetuta integralmente nel passo precedente, risulta poco chiara ai fini della precisa definizione di ruoli, competenze e responsabilità del personale sanitario presente nell'impianto; non si rilevano le procedure con cui il personale medico debba effettuare "...controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19..."

## 3.5 Sanificazione di alcuni specifici ambienti

Rilevamento di contagio

In caso di rilevazione di un caso di contagio, la società di corse è obbligata a:

a) procedere dapprima all'isolamento della persona;



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- b) provvedere alla segnalazione alle Autorità competenti;
- c) provvedere all'immediata pulizia e sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Anche in questo passo del documento non risulta chiara la precisa definizione di ruoli, competenze e responsabilità. Nulla è definito circa l'isolamento fiduciario dei contatti stretti degli individui risultati positivi al SARS-CoV-2.

Altra criticità rilevata è rappresentata dalla possibile contiguità dei fantini, drivers o amazzoni durante le fasi di gara allorquando i cavalli risultassero particolarmente vicini.

## <u>IPOTESI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI RADIOTELEVISIVE</u>

Il CTS analizza, alla luce degli attuali indici epidemiologici, il documento concernente la riorganizzazione delle produzioni radiotelevisive (allegato).

Il CTS rimanda al vaglio dei diversi livelli di direzione strategica le puntuali osservanze delle norme di prevenzione, compresa l'elaborazione di idonee misure organizzative al fine del contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

Al di là dei punti sottoelencati che fanno riferimento al documento ricevuto per la riorganizzazione delle produzioni radiotelevisive, il CTS sottolinea come la migliore gestione del rischio debba essere sviluppata in raccordo con le autorità sanitarie locali, allo scopo di identificare le più efficaci azioni preventive e mitiganti, in linea con le raccomandazioni per il controllo del contagio da SARS-CoV-2. Sono da valutare nello specifico tutte le situazioni più critiche che possano generare affollamento ed aggregazione, identificando percorsi, procedure ed adeguate



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

informazioni sia al personale che ai fruitori degli impianti per un'efficace prevenzione.

Il CTS, dall'analisi del documento proposto, ha formulato alcune osservazioni ed elementi di attenzione che di seguito si riportano:

- durante la permanenza di persone in spazi confinati (sia sul palco "in favore di telecamera" che dietro) è necessario indossare mascherine chirurgiche se non è possibile il distanziamento fisico minimo di 1 metro;
- per le attività di trucco e parrucco, è sufficiente, in coerenza con il "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici" approvato dal CTS nella seduta n. 71 del 12/05/2020 e redatto da INAIL e Istituto Superiore di Sanità, l'obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche durante l'intera durata dell'attività di lavoro (art. 16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni persona da trattare. La persona da trattare ha l'obbligo di utilizzare mascherine di comunità come previsto dall'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 a partire dall'ingresso nel locale ad eccezione del tempo necessario per l'effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba). L'uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali rispondenti ai requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 166:2004, ovvero quelli autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l'emergenza COVID-19, per le attività di cura del viso e della barba.
- per tutte le altre attività comprese nel gruppo C del documento (costumisti, microfonisti, ispettori di studio, autori), è obbligatorio l'uso della mascherina



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

chirurgica e non dei facciali filtranti FFP2 (erroneamente definiti nel documento FPP2).

AGGIORNAMENTO SU ISTANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER IL REPERIMENTO DI TAMPONI E REAGENTI

Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 interviene al CTS, fornendo un aggiornamento sul numero di potenziali fornitori che hanno risposto all'invito formulato per la fornitura di reagenti e tamponi per la ricerca di SARS-CoV-2 (seduta del CTS n. 68 del 10/05/2020).

Alla data di oggi 15/05/2020 il Commissario comunica che sono registrate al portale dedicato 75 aziende, 33 delle quali hanno proceduto in autonomia e senza aver ricevuto nota di invito.

<u>APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: INDICAZIONI GENERALI E MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE MANIFATTURIERO</u>

Il CTS approva il documento sulla rimodulazione delle misure contenitive nei luoghi di lavoro proposto da INAIL, relativamente alle misure specifiche per il settore manifatturiero (allegato). INAIL ne curerà la pubblicazione.



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

## APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: INDICAZIONI GENERALI E MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE EDILIZIA

Il CTS approva il documento sulla rimodulazione delle misure contenitive nei luoghi di lavoro proposto da INAIL, relativamente alle misure specifiche per il settore edilizia (allegato). INAIL ne curerà la pubblicazione.

## ANALISI DEL FABBISOGNO DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA STAGIONE 2020-2021

Il CTS acquisisce il documento AIFA "Fabbisogno di vaccino antinfluenzale (stagione 2020-2021)" (allegato), trasmesso al Ministero della Salute, che riporta la stima dei fabbisogni di vaccino antinfluenzale per la prossima stagione 2020/2021, preparata a partire dalle indicazioni presenti nella bozza della circolare del Ministero della Salute e discussa nella seduta del CTS n. 52 del 15/04/2020.

## ETANOLO NEI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE MANI

Il CTS acquisisce dall'Istituto Superiore di Sanità il documento "Chiarimenti percentuale etanolo in prodotti per la pulizia delle mani" (allegato).

## **PARERI**

- Il CTS, ai sensi dell'art. 5bis del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, ratifica i seguenti pareri di INAIL, sulla base delle evidenze documentali:
  - o omissis -



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- in relazione al prodotto in oggetto si rappresenta che, a seguito dell'integrazione documentale, che consiste in particolare in un nuovo test – omissis - sembrano sanarsi le incongruenze e criticità precedentemente evidenziate poiché allo stato le prove relative ai tre requisiti fondamentali, presentano risultati nei limiti previsti. Pertanto, alla luce della nuova documentazione, il prodotto può ritenersi analogo ad un DPI FFP2.
- o Integrazione

- omissis -
- in riferimento al parere precedentemente espresso, si sottolinea che lo stesso non può essere modificato in quanto la documentazione presenta le stesse criticità precedentemente evidenziate e la sintesi allegata nel file – omissis fa riferimento a produttore e modello diverso da quelli indicati nel certificato e nel test report.
- ESITO: permanendo le criticità già evidenziate, non è possibile di esprimere un parere positivo.
- Integrazione omissis
  - ad integrazione della precedente documentazione sono stati presentati due test report – omissis –



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

condotto ai sensi dello standard UNI EN149). Nel complesso, i due test report forniscono le informazioni necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto, consentendo di integrare le informazioni relative alle prove di efficienza di filtrazione, di tenuta verso l'interno e di resistenza respiratoria, con risultati compatibili con un – omissis Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI – omissis in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente.

- ESITO: positivo
- omissis
  - non si esprime alcun parere trattandosi dello stesso modello attribuito ad altro produttore - omissis -
- omissis
  - la documentazione integrativa presentata comprende il omissis condotto secondo lo standard omissis che include le prove di efficienza di filtrazione, tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria. Tuttavia, i risultati della prova di tenuta verso l'interno restituiscono valori superiori a quelli consentiti per la classe di protezione KN95 (pari a 13% in 47 su 50 prove e pari a 10 in 9 su 10 prove). Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

affermare che il DPI in oggetto presenta efficienza protettiva analoga a quella prevista da un DPI di tipo FFP1.

- ESITO: in base alla documentazione esaminata il prodotto proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella di una semi maschera FFP1.
- o omissis -
  - la documentazione integrativa presentata comprende il certificato omissis per la certificazione di diversi prodotti del produttore in oggetto, incluso il modello omissis qui presentato. Alla luce della documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente
  - ESITO: positivo
- o omissis -
  - la documentazione esaminata comprende il test omissis
     di cui non è possibile identificare il laboratorio di riferimento e condotto secondo lo omissis ed il test report omissis -di Europen Test Lab.Inc, condotto ai sensi dello standard omissis Nel complesso, i due test report forniscono le informazioni necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto, consentendo di integrare le informazioni



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

relative alle prove di efficienza di filtrazione, di tenuta verso l'interno e di resistenza respiratoria, con risultati compatibili con un dispositivo – omissis- Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente.

- ESITO: positivo
- o omissis -
  - la documentazione esaminata comprende il test omissis – e condotto secondo lo – omissis –

Nel complesso, i due test report forniscono le informazioni necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto, consentendo di integrare le informazioni relative alle prove di efficienza di filtrazione, di tenuta verso l'interno e di resistenza respiratoria, con risultati compatibili con un dispositivo – omissis - Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente.

ESITO: positivo



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- o omissis
  - la documentazione è stata integrata con la traduzione del test report emesso – omissis –

Nel complesso, i due test report forniscono le informazioni necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto, consentendo di integrare le informazioni relative alle prove di efficienza di filtrazione, di tenuta verso l'interno e di resistenza respiratoria, con risultati compatibili con un dispositivo – omissis . Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente.

- ESITO: positivo
- omissis
  - per quanto sia stata prodotta la traduzione del test report, la documentazione non è stata integrata; permangono le criticità precedentemente evidenziate, poiché il test report ai sensi dello omissis non riconduce allo specifico prodotto mentre il test report secondo lo standard omissis riporta



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

esclusivamente risultati qualitativi ("Pass") per tutte le prove, insufficienti ai fini del parere secondo i criteri già condivisi

- ESITO: la documentazione visionata non consente di esprimere un parere positivo
- omissis
  - ad integrazione della precedente documentazione sono stati presentati due test – omissis

i due test report forniscono le informazioni necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto, consentendo di integrare le informazioni relative alle prove di efficienza di filtrazione, di tenuta verso l'interno e di resistenza respiratoria, con risultati compatibili con un dispositivo -omissis. Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI – omissis - in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente.

- ESITO: positivo
- o omissis



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- la documentazione è stata integrata con un la traduzione del test report in cui le prove di efficienza di filtrazione, tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria forniscono risultati compatibili con un dispositivo – omissis. Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente
- ESITO: positivo
- omissis
  - ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato il test report – omissis secondo lo standard GB2626 in cui le prove di efficienza di filtrazione, tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria forniscono risultati compatibili con un dispositivo - omissis. Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI modello – omissis - in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente
  - ESITO: positivo
- omissis
  - ad integrazione della precedente documentazione sono stati presentati due test report: Test – omissis



### DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

condotto ai sensi dello standard - omissis. Nel complesso, i due test report forniscono le informazioni necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto, consentendo di integrare le informazioni relative alle prove di efficienza di filtrazione, di tenuta verso l'interno e di resistenza respiratoria, con risultati compatibili con un dispositivo – omissis . Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che lo specifico modello – omissis - in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente.

- ESITO: positivo
- o omissis
  - la documentazione allegata non consente di superare le criticità già evidenziate in precedenza. I due test report allegati infatti si riferiscono a due modelli diversi – omissis
    - Inoltre, i risultati solo qualitativi in un test rilasciato da ente non accreditato omissis . per i modelli della serie omissis e la mancanza della prova di tenuta verso l'interno per il modello omissis non consentono di esprimere un parere per nessuno dei due modelli.
  - ESITO: la documentazione visionata, salvo integrazione, non consente di esprimere un parere positivo



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

o - omissis

■ la documentazione precedentemente presentata è stata integrata con un nuovo test — omissis condotto ai sensi dello standard — omissis - in cui le prove di efficienza di filtrazione, tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria forniscono risultati compatibili con un dispositivo— omissis. Anche il modello indicato nel certificato —omissis- precedentemente valutato corrisponde alla classe FFP2. Pertanto, in revisione del parere precedentemente espresso, alla luce della documentazione esaminata è possibile affermare che il lo specifico modello —omissis- in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente

ESITO: positivo

– omissis

- la documentazione integrativa presentata comprende il test omissis condotto secondo lo standard omissis in cui le prove di efficienza di filtrazione, tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria forniscono risultati compatibili con un dispositivo omissis-. Alla luce di tale documentazione è pertanto possibile affermare che il DPI in oggetto presenta efficacia analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente
- ESITO: positivo



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

o - omissis

Ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato il test – omissis - relativo a prove eseguite secondo lo standard – omissis - i risultati di tali prove evidenziano valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e resistenza respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo –omissis. Pertanto, il DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla normativa vigente.

■ ESITO: positivo

– omissis

Ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato il test – omissis emesso dal laboratorio – omissis - accreditato per DPI) relativo a prove eseguite secondo lo standard –omissis- i risultati di tali prove evidenziano valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e resistenza respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo -omissis. Pertanto, il DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla normativa vigente.

ESITO: positivo



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

o - omissis -

- Ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato un certificato di registrazione del produttore e dello specifico prodotto presso la omissis. La verifica del certificato ha consentito di rilevare che per l'anno 2020 è consentita l'esenzione della certificazione preventiva alla commercializzazione in territorio statunitense dello specifico prodotto. Analogamente, sulla base di tale documentazione, si può ritenere che il DPI proposto presenti efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla normativa vigente.
- ESITO: positivo

## – omissis

- Ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato il test omissis , relativo a prove eseguite secondo lo standard omissis ; i risultati di tali prove evidenziano valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e resistenza respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo omissis. Pertanto il DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla normativa vigente.
- ESITO: positivo
- omissis



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato il test – omissis , relativo a prove eseguite secondo lo standard – omissis ; i risultati di tali prove evidenziano valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e resistenza respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo -omissis. Pertanto il DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla normativa vigente.

ESITO: positivo

## – omissis

- Ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato il test – omissis , relativo a prove eseguite secondo lo standard – omissis ; i risultati di tali prove evidenziano valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e resistenza respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo -omissis. Pertanto il DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla normativa vigente.
- ESITO: positivo

#### o – omissis

la documentazione integrativa presentata, consistente di due test –
 omissis non riporta i dati relativi



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

alla tenuta verso l'interno, elemento fondamentale per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del dispositivo.

- ESITO: la documentazione visionata non consente di esprimere un parere positivo, non potendosi ritenere affidabile il test report allegato.
- o omissis -
  - Ad integrazione della precedente documentazione è stato presentato il test omissis , relativo a prove eseguite secondo lo standard omissis ; i risultati di tali prove evidenziano valori di tenuta verso l'interno, capacità di filtrazione e resistenza respiratoria nei limiti previsti per un dispositivo –omissis. Pertanto il DPI proposto presenta efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale (FFP2) previsti dalla normativa vigente.
  - ESITO: positivo
- Il CTS ratifica i seguenti pareri di ISS, sulla base delle evidenze documentali:
  - - omissis
    - La documentazione relativa alle mascherine chirurgiche prodotte dalla – omissis

       è comprensiva dei test report relativi alle prove di efficienza di filtrazione batterica, pressione differenziale, pulizia microbica e





## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

pressione di resistenza agli spruzzi eseguiti dal laboratorio omissis

- Non sono invece presenti le prove di biocompatibilità con la cute previste dalla norma UNI EN 10993 né è stato allegato, in alternativa, un documento tecnico relativo alla valutazione biologica effettuata, su base bibliografica, dei materiali utilizzati per la produzione del dispositivo medico.
- Non si evince inoltre la presenza né il tipo di Sistema di Qualità applicato dal fabbricante.
- Si fa però presente che le mascherine chirurgiche prodotte dalla –
   omissis risultano
  - omissis

Le

mascherine infatti dovrebbero essere dotate del marchio CE; tra i documenti pervenuti è infatti presente anche un certificato di verifica della registrazione – omissis Essendo probabilmente marcate CE, la documentazione mancante dovrebbe essere facilmente reperibile presso il mandatario e non possono essere verificate nuovamente, dal punto di vista tecnico, dall'Istituto.

– omissis



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Essendo marcate CE (esiste un mandatario con il quale è possibile verificarne la congruenza) non possono essere verificate, dal punto di vista tecnico, dall'ISS.
- Comunque, la documentazione ricevuta contiene il completamento ai dati previsti omissis e mancanti nell'invio precedente. I saggi di Biocompatibilità sono stati effettuati in accordo alla norma omissis equivalenti allo standard delle norme omissis e risultano superati con esito conforme.

## – omissis

- La documentazione è comprensiva di un certificato di compliance relativo a mascherine DPI di tipo -omissis- mentre la foto della mascherina è relativa ad una mascherina —omissis; non sono infatti citati i riferimenti alla Direttiva 93/42/CEE o al regolamento UE 2017/745 previsti per mascherine DM ma quelli relativi a mascherine DPI.
- omissis
- I certificati di compliance allegati ai test report fanno riferimento solo alla Norma omissis e non includono il richiamo ai requisiti previsti dalla norma omissis per le prove di biocompatibilità perché non sono stati inviati i report con i dati relativi ai test né è stato allegato, in alternativa, un documento relativo alla valutazione biologica effettuata -su base bibliograficadei materiali utilizzati per la produzione del DM. Manca, inoltre, una dichiarazione in merito all'aderenza ad un sistema di qualità.



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Donazione mascherine chirurgiche omissis
  - La documentazione ricevuta si riferisce a test report relativi alla verifica dell'efficienza batterica, della traspirabilità (pressione differenziale) e della pressione di resistenza agli spruzzi su mascherine facciali nei quali, alla voce –omissis sembrerebbe essere indicato il nome del produttore omissis
  - Il test per la verifica dell'efficienza batterica è stato eseguito in accordo agli standard americani omissis quello per la pressione agli spruzzi è stato effettuato secondo gli standard omissis, mentre la pressione differenziale è stata verificata in accordo sia allo standard
    - omissis.
  - Non sono presenti i dati relativi alla pulizia microbica (bioburden) né quelli relativi alle prove di biocompatibilità, né è stato allegato in alternativa un documento relativo alla valutazione biologica effettuata, su base bibliografica.
  - Non è presente un documento in cui sia descritta l'applicazione ad un sistema di qualità.
- Il CTS ratifica i seguenti pareri del Ministero della Salute, sulla base delle evidenze documentali:
  - Donazione omissis



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Preliminarmente si segnala che quanto rappresentato da questo Ministero non costituisce in alcun modo una validazione o una valutazione della qualità di un dispositivo medico-diagnostico in vitro, bensì un responso circa la situazione amministrativa del prodotto oggetto della richiesta.
- Si rammenta che ai sensi del Decreto Legislativo 332/00, attuazione della Direttiva 98/79/CE, che regola attualmente la commercializzazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nell'Unione Europea, tali prodotti marcati CE, se non appartenenti all'allegato II della direttiva e se non destinati a test autodiagnostici, sono inseriti in banca dati mediante una procedura eseguita a cura del fabbricante, senza la preventiva verifica di un organismo notificato, e possono essere commercializzati in Italia anche se non registrati nella Banca dati del Ministero della Salute, ma registrati presso gli altri Stati Membri.
- Ciò posto, in riferimento alla richiesta in oggetto, la ricerca in banca dati non ha dato nessun risultato sia per nome fabbricante - omissis
   che per nome commerciale – omissis -

## ERRATA CORRIGE

## PROTOCOLLI SULLE CERIMONIE RELIGIOSE DEI CULTI

Nel verbale n. 73 di ieri 14/05/2020, per un mero errore di trascrizione è stata riportata una data errata. La proposizione corretta risulta essere la seguente: "Il CTS, nella seduta n. 71 del 12/05/2020..."



## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Il CTS conclude la seduta alle ore 17,15.

	PRESENTE	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO		Х
Dr Fabio CICILIANO		
Dr Massimo ANTONELLI		
Dr Roberto BERNABEI		
Dr Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA		
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI		
Dr Giuseppe IPPOLITO		
Dr Franco LOCATELLI		X
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in	rappresentanza di AIFA
Dr Francesco MARAGLINO		X
Dr Giovanni REZZA		X
Dr Luca RICHELDI		
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI		
Dr Andrea URBANI		
Dr Alberto VILLANI		X
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	